

NOTA INFORMATIVA 11/2024:

I NUOVI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Il Governo ha proseguito nell'emanazione dei decreti legislativi in attuazione della legge delega sulla riforma tributaria con il D. lgs 12 febbraio 2024, n. 13, Disposizioni in materia di accertamento e di concordato preventivo biennale; queste ultime spaziano su un tema che fuoriesce dal contenzioso tributario. Le istanze di adesione si inseriscono nel nuovo regime che ha disciplinato, in via generale, un obbligatorio contraddittorio preventivo dell'avviso di accertamento e quindi si distinguono istanze di accertamento con adesione sulla base dello schema accertamento ed istanze sulla base dell'accertamento definitivo.

Il D. lgs 13/2024 disciplina, invero in modo abbastanza confuso e ripetitivo, modelli o tipi di possibili istanze di adesione all'accertamento del carico tributario da parte dell'agenzia delle entrate (avviso di accertamento o di rettifica o di recupero di crediti compensati), modificando sensibilmente il D. lgs 19 giugno 1997, n. 218.

E' stata introdotta la facoltà (art. 5 quater del D. lgs n. 218) di presentare – entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione all'agenzia delle entrate e all'organo (Agenzia o G.d.F.) che ha redatto il verbale – istanza di adesione senza condizioni (lett. a) o istanza di adesione condizionata (lett. b) alla rimozione di errori che il contribuente ritiene contenuti nel verbale; se si raggiunge l'adesione, il pagamento delle imposte, ma non di quelle relative al recupero di indebite compensazioni, può essere rateizzato in 8 / 16 rate trimestrali (art. 8, co. 2) e le sanzioni sono ridotte ad un sesto (art. 5 quater, co. 6). L'istanza suddetta, prevista solo per le imposte dirette, ragionevolmente si ritiene presentabile anche in materia di imposte indirette.

E' rimasta la facoltà del contribuente di presentare all'Agenzia, nei casi di processi verbali come di semplici accessi, ispezioni e verifiche, una proposta di accertamento ai fini di un'eventuale adesione (art. 6, co. 1, D. lgs 218/97).

Entro 60 giorni dal ricevimento dello schema dell'atto di accertamento trasmesso ai fini del contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare osservazioni e/o contestazioni in alternativa all'istanza di adesione (artt.1, co. 2 bis, 6, co. 2 ter, e 12, co. 1 bis, D. lgs 218/1997, e 6 bis, co. 3, stat. dir. contrib.). Di comune accordo le parti possono, anche dopo la notifica dell'accertamento, dare corso al procedimento di adesione (art. 6, co. 2 ter, D. lgs 218); la norma prevista in materia di imposte dirette ragionevolmente si ritiene applicabile anche con riferimento alle imposte indirette.

Si prevede inoltre un'istanza di adesione in sede di precontraddittorio, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia dello schema di accertamento, in alternativa alla formulazione di osservazioni (art. 2 bis, D. lgs 218), cui segue entro 15 giorni, anche per telefono, l'invito a comparire (art. 6, co. 4). Il termine per ricorrere alla Corte tributaria è prorogato di 30 giorni (artt. 1, co. 2 bis, 6, co. 2 bis, e 4, D. lgs 218).

Quando non c'è obbligo del contraddittorio preventivo (atti automatizzati e di pronta liquidazione nonché in caso di fondato pericolo per la riscossione), la norma prevede l'istanza di adesione una volta emesso l'atto impositivo (accertamento, rettifica, recupero) su obbligatorio e motivato invito a comparire dell'Agenzia ovvero su istanza del contribuente presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo con indicazione anche del recapito telefonico; il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni (artt. 5, co. 1; 6, co. 2; 11, co 1, e 12, co. 1).

Quando, invece, c'è stata comunicazione dello schema dell'atto e il contribuente non ha presentato in sede di contraddittorio istanza di adesione, l'istanza può essere presentata entro 15 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, e in tal caso il termine del ricorso è prorogato di 30 giorni (artt. 6, co. 2 bis, e 12, co. 1 bis).

L'amministrazione finanziaria, con la riforma della disciplina dell'accertamento per adesione, ha cercato, forse per l'esito per sé non soddisfacente del contenzioso tributario, di invogliare il contribuente – cui le sanzioni si ridurranno ad un terzo del minimo (art. 3, co. 3, D. lgs 218) e ad un sesto nel caso di adesione ai p.v.c. – a definire gli accertamenti in via amministrativa.

I nuovi accertamenti con adesione entrano in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 (art. 41, co. 2, D. lgs 13/2024).